

**I Codici Annotati
di aggiornamento**

**CODICE ANNOTATO *di*
AGGIORNAMENTO**

**PENALE *e*
PROCEDURA
PENALE**

NOVEMBRE 2025

I EDIZIONE



**Neldiritto
Editore**

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia⁽¹⁾ ne faccia richiesta [128, 129, c.p.; 342 c.p.p.; 730 ss. c.p.p.]. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4 [732 ss. c.p.p.].

⁽¹⁾ La denominazione di «Ministro della giustizia» era stata modificata in «Ministro di grazia e giustizia» dall'art. 3 r. d. 20 luglio 1932, n. 884 ed è stata ripristinata dall'art. 16 d. lg. 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 13 Estradizione

L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana [697-722 c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.].

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera⁽¹⁾ [1; 10 Cost.; 697 c.p.p.].

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino [4], salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [26¹ Cost.].

⁽¹⁾ L'extradizione è ora ammessa anche per le misure di sicurezza (v. art. 2, § 1, Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con l. 30 gennaio 1963, n. 300).

■ Verifica del persistente interesse dello Stato di emissione

In tema di mandato di arresto europeo, l'Autorità giudiziaria italiana, che dispone la consegna allo Stato di emissione in funzione dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza ivi emessa,

è tenuta a verificare, nel caso in cui sia *medio tempore* intervenuto il riconoscimento della sentenza da parte di altro Stato dell'Unione Europea, il **persistente interesse** dello Stato di emissione all'esecuzione del mandato. ■ *Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 33386*

Art. 14 Computo e decorrenza dei termini

Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo [172, comma 2, c.p.p.], per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine [172, comma 4, c.p.p.].

Art. 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito⁽¹⁾ [68 c.p.].

⁽¹⁾ Sulla disciplina del concorso tra norme penali e norme che prevedono illeciti amministrativi, v. art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

■ Bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 c.p., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173). ■ *Cass., 5 dicembre 2024, n. 1810*

■ Corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e intralcio alla giustizia. Rapporto.

Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 c.p., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, c.p., è configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. ■ *Cass., 14 ottobre 2024, n. 2231*

■ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Rapporto.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, concorre con quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. citato, anche nel caso in cui entrambi siano inseriti in una predeterminata catena di azioni delittuose, essendo funzionali a perseguire finalità differenti e risultando caratterizzati da una diversità strutturale. ■ *Cass., 11 dicembre 2024, n. 7256*

■ Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e uso di atto falso. Rapporto.

Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi,

TITOLO QUINTO**Della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena".

CAPO I**Della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Della modificazione e applicazione della pena ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena".

**Art. 131 bis Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
(1)**

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale ⁽²⁾.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede ⁽³⁾:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge⁽⁴⁾;

4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ⁽⁵⁾.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, il quale ha sostituito le parole "massimo a cinque anni" con le parole "minimo a due anni" e ha aggiunto le parole "anche in considerazione della condotta susseguente al reato".

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022; le parole «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343» sono state sostituite alle precedenti parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173; precedentemente il secondo comma dell'art. 131-bis c.p. era stato modificato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha aggiunto il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.». Successivamente, l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha convertito con modif. in legge il d.l. n. 53/2019 cit. ed in vigore dal 10 agosto 2019, ha aggiunto le seguenti parole: «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» dopo le parole «manifestazioni sportive».

⁽⁴⁾ Numero aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 14 luglio 2023, n. 93, a decorrere dall'8 agosto 2023.

⁽⁵⁾ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), **D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. in L. 3 ottobre 2025, n. 147**, a decorrere dal 9 agosto 2025.

■ Giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa.

In tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa. (Fattispecie relativa al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva in cui i ricorrenti avevano dedotto la circostanza dell'aver provveduto, "post factum", alla bonifica dello stato dei luoghi effettuata a mezzo ditta specializzata). ■ *Cass.*, 14 novembre 2024, n. 46231

■ Applicazione all'udienza predibattimentale.

L'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. a quella prevista dall'art. 425 c.p.p., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 469 c.p.p. non deve indurre in errore, dovendosi escludere che tale pronuncia sia sovrapponibile a quella emessa ex art. 554-bis c.p.p., posto che, nel primo caso, il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione). ■ *Cass.*, 19 febbraio 2025, n. 9618

■ Reclamo avverso il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso "de plano".

In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso "de plano" a fronte del dissenso motivato dell'opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché deve essere convertito in opposizione il ricorso per cassazione eventualmente azionato nei suoi confronti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'ordinanza definitiva del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.). ■ *Cass.*, 16 gennaio 2025, n. 10404

■ Impugnazione del procuratore generale distrettuale.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore generale distrettuale, a impugnare la sentenza con la quale il tribunale in grado di appello ha dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora difettino i presupposti della tenuità ovvero le ragioni di inoperatività della norma da ultimo citata. (Fattispecie in cui la persona offesa si era opposta alla pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto). ■ *Cass.*, 10 ottobre 2024, n. 42357

■ Ricorso in cassazione.

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p. non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa. ■ *Cass.*, 25 febbraio 2025, n. 12294

Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale. ⁽¹⁾

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena [23-26], salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64², 65 n. 3, 66, 67², 73², 78², 133-bis 2].

⁽¹⁾ Cfr. art. 58, l. 689/1981 che, al primo comma, prevede il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta, tra le varie pene sostitutive (multa, libertà controllata, semidetenzione), di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Art. 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena ⁽¹⁾

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203²], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103-105, 108], desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo [735² c.p.p.].

⁽¹⁾ In tema di sostituzione della pena detentiva v. art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689; in tema di violazione tributaria v. art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; in tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. artt. 11 ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 133 bis Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria ⁽¹⁾⁽²⁾

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo [735² c.p.p.].⁽³⁾

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo